Allegato A.24

RELAZIONE SUI VINCOLI TERRITORIALI, URBANISTICI E AMBIENTALI



ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.p.A.

Raffineria di Mantova

RELAZIONE SUI VINCOLI TERRITORIALI, URBANISTICI E AMBIENTALI

Allegato alla domanda di A.I.A. ai sensi D.Lgs. 18 febbraio 2005



TECSA S.p.A. Vinicio Rossini

File:

A.24 RELAZIONE VINCOLI.doc

N° Commessa: 22247

SOMMARIO

PREMESSA	2
1. PIANO REGOLATORE GENERALE	3
2. REGIME VINCOLISTICO	
3. AREE NATURALI PROTETTE	
3.1 PARCO REGIONALE DEL MINCIO	
3 2 RISERVA NATURALE VALLAZZA	8



PREMESSA

La presente relazione provvede all'enumerazione e descrizione dei vincoli di tipo territoriale, urbanistico ed ambientale presenti nell'intorno della Raffineria IES di Mantova nel contesto dell'insieme della documentazione che il Gestore allega alla Domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui all'Art. 5, comma 1 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

Essa individua gli azzonamenti ed i vincoli presenti entro un raggio di circa 500 m dalla Raffineria, descrivendone gli aspetti e gli elementi maggiormente rilevanti.



1. PIANO REGOLATORE GENERALE

Zona

Zona

E1

D2

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Mantova è stato approvato con D.C.C. n. 82 del 07/09/2004 (Pubblicato sul B.U.R.L. serie Inserzioni n. 40 del 29/09/2004).

L'area della Raffineria è prevalentemente compresa in una Zona D2 "Zone a destinazione esclusiva per attività economiche secondarie di grandi dimensioni" (Art. 22 N.T.A.).

Gli azzonamenti previsti dal Piano nell'immediato intorno della Raffineria sono descritti nel seguito riportandone la sigla identificativa, l'articolo corrispondente delle Norme Tecniche di attuazione e la campitura, con riferimento alla figura 1.

Zona Art. 19 **Zone sature o di completamento caratterizzate da edilizia**B2 **semintensiva**, la cui destinazione principale è la residenza; per tali zone è ammessa la nuova costruzione.

Zona C Art. 20 **Zona di espansione**; comprende prevalentemente aree inedificate che il PRG individua per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali

Zona Art. 21 Zone per attività economiche, per le quali il PRG prescrive tra l'altro che le parti di unità edilizie destinate ad attività economiche secondarie di industria e artigianato non devono ospitare impianti la cui attività provochi inquinamento o trasmetta vibrazioni moleste all'esterno, o rumori di intensità superiore ai limiti di legge, o calore comportante un aumento della temperatura esterna di oltre 8°C. Sono inoltre vietati il deposito e la manipolazione di materiali pericolosi.

Art. 22 **Zone a destinazione esclusiva per attività economiche secondarie di grandi dimensioni**. Destinazione esclusiva nella zona D2 sono le attività economiche secondarie caratterizzate da rilevante estensione territoriale e da articolazione e localizzazione organica sul territorio, e relativi usi complementari.

Inoltre, per la zona D2 è tassativamente escluso l'insediamento di funzioni differenti da quella economico secondaria di grandi dimensioni e relativi usi complementari. Sono esclusi altresì gli usi definiti dal PRG come accessori alla destinazione per attività economiche. Nelle zone D2 sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e urbanistica e nuova costruzione.


Zone agricole caratterizzate da terreno lacustre e/o vallivo e/o boschivi; sono finalizzate alla conservazione delle caratteristiche naturali degli ambiti ivi ricompresi; le attività agricole vi sono ammesse unicamente se compatibili; sono ammesse, per la valorizzazione delle possibilità di fruizione collettiva e della valenza generale delle aree, altresì le attività ricettivo – ricreative, nonché attività di interesse generale.



Zona E2	Art. 25	Zone agricole produttive, destinate principalmente ad attività agricola, nelle quali sono ammissibili interventi sul patrimonio edilizio esistente, ossia di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché di nuova costruzione (con indice relativamente limitato ed altezza massima due piani fuori terra), fatta eccezione per gli impianti tecnologici.
Zona F1	Art. 26	Aree ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale di proprietà pubblica e/o soggette a vincolo preordinato all'esproprio.
Zona F2	Art. 27	Aree per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale.
	Art. 29	Protezioni stradali; nella cartografia tecnica di Piano sono individuate le fasce di rispetto, in relazione a ciascuna tipologia di strada, nella misura dettata dal D.P.R. 495/92 e s.m.i. Le fasce di protezione sono inedificabili anche nel sottosuolo con eccezione per le costruzioni di impianti tecnici di servizi pubblici e dei casi espressamente riconosciuti dall'autorità competente in materia, nonché di parcheggi scoperti e di attività di servizio per gli automezzi.
	Art. 30	Aree da destinare alla protezione di infrastrutture idroviarie e idrauliche, di laghi e fiumi, per le quali viene richiamato il vincolo paesaggistico previsto per i corsi d'acqua dal D.Lgs. 490/99 (ex Legge 431/85 Galasso), da considerarsi inedificabili, entro una fascia di 100 m a partire dal limite dello specchio d'acqua.
	Art. 31	Aree destinate a infrastrutture ferroviarie.
	Art. 32	Fascia di rispetto cimiteriale - Rispetto di impianti tecnologici.
cartografia di propriet		sono inoltre segnalate le seguenti aree che interessano, in tutto o in parte,
		Area inclusa nel "Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio" con la destinazione specifica, prevalente rispetto a quella di P.R.G., indicata dagli elaborati tecnici di piano.
		Area sottoposta a "Tutela idrogeologica per alta vulnerabilità" prevista dal P.T.C. del Parco Regionale del Mincio" con la destinazione specifica, prevalente rispetto a quella di P.R.G., indicata dagli elaborati tecnici di piano.
		Area inclusa ai sensi della Legge 179/02 e del D.M. 07/02/03 nella "Perimetrazione preliminare del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e Polo chimico" per la quale, qualora tale perimetrazione preliminare venga confermata, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui al comma 10, ART. 17 del D.Lgs 22/97.



Figura 1 – Azzonamenti nell'intorno della Raffineria IES di Mantova (immagine tratta dal sito: sit.comune.mantova.it); per l'identificazione dei confini di stabilimento si faccia riferimento all'estratto topografico contestualmente allegato (All. A.13).





2. REGIME VINCOLISTICO

I principali vincoli ambientali imposti dalla normativa nazionale e regionale vigente ed individuati nell'area della Raffineria sono:


- Corsi d'acqua naturali ed artificiali vincolati ai sensi del D.Lgs.490/99 (ex L.431/85) e relativa fascia di rispetto (150m).
- ➤ Bellezze naturali vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 (ex L. 1497/39): D.M. 13/02/65 "dichiarazioni di notevole interesse pubblico degli spondali del Lago di Mezzo e Inferiore".
- ➤ Vincoli secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (D.P.C.M. del 24/05/01):
 - Limite tra fascia di deflusso (fascia A) e la fascia di esondazione (fascia B);
 - Limite tra fascia di esondazione (fascia B) e l'area di inondazione per piena catastrofica (fascia C);
 - Limite esterno dell'area di inondazione per piena catastrofica (fascia C).

In Figura 2 si riporta un estratto dalla cartografia ufficiale allegata al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, nel quale sono rappresentate le delimitazioni delle fasce fluviali in corrispondenza della Raffineria.

In linea generale, le risorse sottoposte a vincolo sopra riportate sono soggette a limitazioni di intervento con differenti livelli di tutela commisurati al carattere delle risorse stesse: le limitazioni costituiscono vincoli e/o precondizioni alle trasformazioni territoriali. Il fine è quello di salvaguardare e di incrementare l'efficacia della funzione ecologica, la qualità estetico-visuale ed il significato storico-culturale; sono vietati gli interventi che possono comportare, in modo diretto o indiretto, il degrado o la perdita di valore anche parziale degli ambiti vincolati.



Figura 1 – Delimitazioni delle fasce fluviali riportate nel P.A.I. predisposta dall'autorità di Bacino del Fiume Po (da sito: adbpo.it)





3. AREE NATURALI PROTETTE

Le aree naturali protette presenti in adiacenza o in prossimità della Raffineria sono :

- ➤ Il Parco Regionale del Mincio, istituito con L.R. 47/84.
- La Riserva Naturale Vallazza, istituita con D.C.R. n.V/102 del 24 Gennaio 1991 ed attualmente compresa entro i limiti del Parco Regionale del Mincio.

3.1 PARCO REGIONALE DEL MINCIO

Il parco è stato istituito con Legge della Regione Lombardia del 8 settembre 1984 n.47, in forma giuridica di consorzio di Enti locali (tra cui la Provincia ed il Comune di Mantova). Attualmente si estende per una superficie complessiva di 15.942 ettari, comprendendo al suo interno le seguenti riserve naturali :

- Riserva regionale Valli del Mincio;
- Riserva regionale Vallazza;
- Riserva regionale Castellaro Lagusello;
- Riserva statale Bosco Fontana (gestita dal Corpo Forestale dello Stato).

L'Ente Parco del Mincio si è dotato di un Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), approvato con D.G.R.L. n. 7/193 del 28/06/2000.

Il confine del Parco (come evidenziato nella precedente figura 1) interessa alcuni terreni compresi nella Raffineria di Mantova lungo la parte occidentale dell'area di proprietà.

Si segnala inoltre che la parte Nord della Raffineria è ricompresa all'interno dell'Area sottoposta a "Tutela idrogeologica per alta vulnerabilità" prevista dal P.T.C. del Parco Regionale del Mincio".

Per tale tipologia di aree l'ente gestore elabora, ai sensi dell'Art. 27, comma 7 delle N.T.A. di Piano, il piano di settore per la tutela idrogeologica per la determinazione degli interventi e delle prescrizioni idonee a garantire la salvaguardia idrogeologica (tra cui un programma di utilizzo delle acque a scopi produttivi e reti di controllo della qualità delle acque).

Alla data di emissione del presente documento tale piano di settore non è ancora stato elaborato.

3.2 RISERVA NATURALE VALLAZZA


La Riserva Naturale "Vallazza" comprende l'area omonima, situata immediatamente a Sud del confine meridionale della Raffineria, ed il primo tratto del Mincio inferiore. Sono presenti aree caratterizzate da grande ricchezza di specie d'acqua. L'elevato interesse naturalistico è determinato prevalentemente dalla presenza di aree a cariceto e dalla ricca avifauna acquatica


Essa è classificata, nell'ambito della rete dei siti Natura 2000, come Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. – codice identificativo IT20B0010) ai sensi della Dir. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"; vedi figura 2).



Con la denominazione "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente sul territorio, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie, presenti in tali zone.

La Riserva Naturale Vallazza è stata ricompresa nell'elenco di cui all'Allegato I del D.M. 25 marzo 2005 "Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".





Nel caso di progetti o interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), o anche di attività che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, è necessario procedere a ad una "Valutazione di Incidenza" la quale può essere incorporata nell'eventuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo le normative vigenti.

La Valutazione di Incidenza è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 120/03, mentre a livello regionale tale procedura è regolata con Deliberazione n. VII/14106 del 08/08/2003.